



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

In relazione alla “giurisprudenza e legislazione penale” in questo numero si è ritenuto di dare spazio ad alcuni interventi giurisprudenziali in tema di diritto di cronaca, di radiazioni elettromagnetiche emesse da Radio Vaticana ed infine di maltrattamenti familiari. La prima delle sentenze pubblicate riguarda il diritto di critica giornalistica e il diritto di cronaca, specificando che gli stessi possono essere esercitati anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti, individuati dalla giurisprudenza (verità della notizia pubblicata; utilità sociale dell'informazione in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati e esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività o serenità e in una forma espositiva corretta in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione). La seconda sentenza, invece, resa dalla corte di Appello di Roma e annotata dalla dott.ssa Valeria Orlando, ha sancito che non è condivisibile la sussumibilità nel reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da Radio Vaticana.

Da ultimo si è ritenuto di pubblicare la sentenza della Cassazione penale n. 31510 del 2 agosto 2007 che ha ravvisato la scriminante dello stato di necessità nell'ipotesi in cui un soggetto rinchiuda e leghi una propria congiunta al fine di prevenire il suicidio che la stessa ha minacciato perché teme ritorsioni per il suo stile di vita non conforme alla cultura della famiglia di appartenenza.

Corte di Cassazione, Sez. penale V, 2 agosto 2007, n. 31510

Sequestro di persona – Maltrattamenti – Violenze - Società multietnica – Diritti fondamentali – Stato di necessità – Scriminanti – Tradizioni culturali

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”. Nel caso di specie, in particolare, la Corte non ha rilevato alcun vizio nella sentenza di primo grado, che ha ritenuto sussistente – rispetto al delitto di sequestro di persona – la scriminante dello stato di necessità, accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero rinchiuso e legato una propria congiunta, al fine di prevenire il suicidio minacciato dalla stessa temendo ritorsioni per il suo stile di vita non conforme alla cultura della famiglia di appartenenza.

FATTO

Il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna ricorre per cassazione contro la sentenza del 26 settembre 2006 con la quale la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto R.M., S.J. e R.R. dai delitti di sequestro di persona e di maltrattamenti in danno di R. F. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e deduce che R.F., figlia di R.M. e di S. J. e sorella di R.R. è stata segregata per circa due ore nella propria stanza con le mani legate dietro la schiena ed è stata liberata solo per essere poi brutalmente picchiata dai propri congiunti che volevano punire la ragazza per la frequentazione di un amico e più in generale per il suo stile di vita, non conforme alla loro cultura.

Avrebbe errato la Corte di merito nell'accogliere la tesi difensiva secondo la quale gli imputati avrebbero rinchiuso e legato R. F. solo al fine di prevenire il suicidio che la ragazza avrebbe minacciato, ritenendo sussistente, quanto al delitto di sequestro di persona, la scriminante dello stato di necessità.

Deduce il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato le proprie decisioni, omettendo di tenere nel debito conto le dichiarazioni della persona offesa e dei testi Sa. e G. e, quanto al sequestro, fondandosi principalmente sulle interessate dichiarazioni degli imputati. Sussisterebbe il difetto di motivazione “relativamente a quella statuizione dell'art. 54 c.p. per cui il pericolo non deve essere volontariamente causato dal soggetto agente” nonché in ordine alla possibilità di evitare il pericolo “altrimenti”, ai sensi dell'art. 54 c.p.

DIRITTO

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
(*Omissis*)

Ciò premesso, va rilevato che nessun vizio è riscontrabile nella sentenza impugnata la quale è pervenuta all'assoluzione degli imputati attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice, in particolare evidenziando innanzitutto che dall'istruttoria dibattimentale del primo giudizio era emerso con certezza che F., terrorizzata dalle possibili ritorsioni dei familiari perchè la stessa non si era recata al lavoro incontrandosi con un uomo, aveva minacciato di suicidarsi, sia mettendosi una corda intorno al collo, sia cercando di raggiungere una finestra per buttarsi di sotto.

La Corte di merito ha accertato che, secondo la versione dibattimentale della persona offesa, le vennero legati i polsi con la corda per impedirle di attuare il suo proposito suicidario, e quindi percossa e che le valutazioni del primo giudice, secondo cui la ragazza prima sarebbe stata legata e sottoposta al pesante trattamento punitivo e poi essa avrebbe tentato il suicidio, e che non corrispondeva alla versione dibattimentale di F., collimante per lo più con la tesi degli imputati, che la legatura dei polsi fu determinata dal proposito di impedire gesti di autolesionismo.

Trattasi di accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità dal quale la Corte territoriale ha correttamente desunto l'esistenza di un ragionevole dubbio circa la sussistenza della scriminante dello stato di necessità. Scriminante non esclusa - come sostiene il ricorrente - dal pregresso comportamento degli imputati, una volta che la Corte di merito - anche qui con accertamento insindacabile in Cassazione, ritenendo le deposizioni del G. e della Sa., al riguardo, estremamente generiche e non riscontrate dalla deposizione della diretta interessata - ha ritenuto che non sussistesse la "piena prova della abitudine delle condotte violente dell'imputato in danno della figlia" ma la prova di tre soli episodi nell'arco della vita di F., peraltro tutti motivati da comportamenti della figlia ritenuti scorretti e quindi non esprimenti il necessario requisito di volontà di sopraffazione e disprezzo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

**Corte di Appello di Roma, sez. I penale, 25 giugno 2007,
n. 4266**

**Radiazioni elettromagnetiche – Radio - Energia elettromagnetica
– Danni - Onde radio - Effetti nocivi - Emittente radio – Antenne
- Inquinamento elettromagnetico**

Non è condivisibile la sussumibilità nel reato, di cui all'art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose), del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico. Ci si trova, infatti, di fronte ad una lacuna legislativa, che non può essere colmata con una interpretazione analogica, rectius con una applicazione analogica quale sarebbe quella volta ad affermare la riconducibilità dell'inquinamento elettromagnetico nel paradigma punitivo dell'art. 674 c.p. Del resto, anche a voler dilatare al massimo l'estensione del concetto di "cosa", ricomprendendovi anche le onde elettromagnetiche, rimane il fatto che esse non sono elementi di immediata percezione e suscettibili di essere gettati o versati in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso; donde l'impossibilità, senza violare il principio costituzionale di legalità (art. 25 co. 2 Cost., art. 1 c.p.), di estendere agli stessi la portata della norma incriminatrice.

FATTO

Imputati del reato p.e.p. dall'art. 110 e 647 c.p., in quanto in concorso tra loro, nella loro qualità di responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana, diffondevano tramite gli impianti siti in Santa Maria di Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, ed in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio e turbamento.

(Omissis)

DIRITTO

Con sentenza in data 9-5-2005 del Tribunale di Roma in composizione monocratica T. R. e B. P. venivano condannati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ciascuno alta pena di giorni 10 di arresto, col beneficio della sospensione condizionale, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili in epigrafe specificate, in quanto colpevoli, il T. fino al 31-1-2000, del reato previsto dall'art. 674 c. p. per avere in concorso tra loro, nella loro qualità di responsabili della gestione e del funzionamento della RADIO VATICANA, diffuso tramite gli impianti siti in Santa Maria di Galena radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, ed in particolare a Cesareo di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio e turbamento; reato permanente, accertato dal luglio 1999.

(Omissis)

Ciò posto il Tribunale rilevava che dall'ampia istruttoria esperita era risultata provata – più che l'astratta attitudine a molestare persone attraverso la propagazione

delle onde elettromagnetiche da parte degli impianti di Radio Vaticana - la sussistenza di rilevanti molestie in concreto arrecate alle persone residenti nella zona circostante in modo permanente dal 1999, a prescindere dal superamento dei limiti nelle emissioni elettromagnetiche, molestie consistite in disturbi nella ricezione di programmi televisivi e nel funzionamento di citofoni e di apparecchi telefonici, nonché di video registratori ed impianti stereo, il cui uso era spesso interrotto o disturbato da continue interferenze delle trasmissioni di Radio Vaticana. Oltre a ciò – motivava il Tribunale – non era revocabile in dubbio l'ulteriore molestia arrecata dalle emissioni di onde elettromagnetiche provenienti da Radio Vaticana, consistente nella generalizzata preoccupazione e nell'allarme sorti nella popolazione in ordine ai possibili effetti nocivi derivanti dalla esposizione alle onde elettromagnetiche; timori non infondati, tant'è che lo stesso legislatore aveva ritenuto di adottare la Legge 22-2-2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(Omissis)

Avverso la sentenza proponevano ritualmente appello entrambi gli imputati, il T. tramite i difensori avvocati Pacelli e Melandri, e il B. tramite i difensori Coppi e Melandri, con atti separati ma di contenuto identico, deducendo i seguenti motivi: I) nullità della sentenza per mancata notifica del decreto di citazione al difensore del B., avvocato Gambino, la cui nomina non poteva ritenersi limitata alla sola fase del ricorso per Cassazione così come ritenuto dal primo giudice, che aveva rigettato la relativa eccezione formulata dall'avv. Melandri;

2) assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: l'ambito di operatività dell'art. 674 c.p. poteva essere ampliato fino a farvi ricomprendere l'inquinamento elettromagnetico non già in virtù di una interpretazione estensiva della norma, ma soltanto attraverso un'applicazione analogica della legge, non consentita in campo penale; invero se l'applicazione della norma può avvenire, come spiegato dalla Cassazione nella sentenza Pagano, solo a seguito di una "smaterializzazione" della condotta tipica (gettare cose) prevista dal legislatore conte condotta materiale, era evidente che non si era più nell'ambito dell'interpretazione estensiva ma si era passati in quello dell'interpretazione analogica.

Né il problema poteva superarsi col richiamo dell'art. 624 co. 2 c.p., secondo cui "agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico": a prescindere dal pur lecito interrogativo sul valore economico dell'energia elettromagnetica e dall'opinione di chi ritiene che l'equiparazione valga soltanto nel campo dei reati contro il patrimonio, vi erano tuttavia proposizioni normative nelle quali la parola cosa, interpretata nel contesto della disposizione e secondo la sua connessione con altre parole, non poteva che esprimere il significato di oggetto materiale o, meglio ancora, solido, come ad esempio nell'art. 675 c.p.: solo queste cose infatti possono essere sospese e possono cadere in quei luoghi specificamente indicati da detto articolo.

Anche nell'art. 674 c.p., ove è impiegato lo stesso termine "cosa", il luogo del getto o del versamento (luogo di pubblico transito o lungo privato ma di comune o altrui uso) richiama ancora una volta la natura della cosa che può essere gettata o versata, e porta a concludere che la norma in questione possa riguardare unicamente cose materiali solide o liquide; il concetto di cosa materiale può certamente essere celeste, ma sicuramente non possono in esso essere ricomprese le onde elettromagnetiche, non riconducibili al significato proprio dell'espressione "gettare cose" interpretata secondo i criteri dettati dall'aut. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

3) assoluzione perché il fatto non costituisce reato: a seguito dell'introduzione

nell'ordinamento della legge 36/2001 non può considerarsi consumato il reato quando siano stati rispettati, come nella specie, i limiti fissati dalla legge; l'art. 15 della citata legge afferma "salvo che il fatto costituisca reato, chiunque....superi i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui ai decreti... è punito con la sanzione amministrativa..."; se l'art. 674 c.p. si dovesse ritenere applicabile tanto nel caso in cui i limiti siano superati quanto nel caso in cui essi siano stati invece osservati, non vi sarebbe stato bisogno di ricorrere alla clausola di salvaguardia, che fa esclusivo riferimento al superamento dei limiti; né potrebbe replicarsi che il caso in esame dovrebbe essere ricondotto nella prima parte dell'art. 674 c.p., che pone un divieto assoluto di porre in essere condotte generatrici di molestie, indipendentemente dal fatto che esse si attuino con modalità rientranti nelle misure di tutela dettate dalla legge: infatti è proprio l'introduzione della legge speciale che, fissando limiti, equipara le due ipotesi previste dall'art. 674 c.p.;

4) assoluzione perché il fatto non sussiste: innanzitutto la sentenza non aveva risolto il problema delle responsabilità "soggettive" degli imputati, che avrebbero dovuto essere assolti per non aver commesso il fatto, non essendo stato provato che il Direttore Generale di Radio Vaticana o il Presidente del comitato di Gestione avessero il potere di decidere se effettuare o meno e con quale intensità certe trasmissioni; in secondo luogo nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice che aveva effettuato una lettura parziale delle risultanze istruttorie, non erano stati superati i limiti di legge, sicché non poteva configurarsi la violazione dell'art. 674 c.p.;

5) assoluzione perché comunque le emissioni delle antenne di Radio Vaticana non avevano causato "molestie o disturbi": il primo giudice aveva evidenziato le deposizioni testimoniali favorevoli all'ipotesi accusatoria, ignorando però le risultanze favorevoli alla difesa come ad esempio la Consulenza richiesta dal Comando Regione Carabinieri Lazio del 2001 la quale afferma: "l'analisi delle misurazioni effettuate evidenzia che sia nei locali interni sia all'esterno non esiste alcuna zona in cui tali limiti siano superati, anche in condizioni di forte impegno degli impianti, almeno per la finestra temporale osservata nella presente indagine. Per quel che riguarda il valore di cautela di cui all'art. 4 del DL 381/98, tale valore non è mai stato superato nelle misure all'interno dell'edificio".

Gli imputati dovevano dunque essere assolti perché il fatto non sussiste, o comunque per non aver commesso il fatto, con conseguente eliminazione della condanna al risarcimento dei danni.

All'esito del giudizio di secondo grado, conclusosi all'odierna udienza in cui le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto, osserva la Corte quanto segue.

La prescrizione del reato, già intervenuta quantomeno nei confronti del T. la cui responsabilità è stata ritenuta fino al 31/12/2000, non esime dall'esaminare la fondatezza dell'accusa, ai fini dell'eventuale conferma delle statuizioni civili della sentenza ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

(Omissis)

Per quanto riguarda il merito, ritiene la Corte fondato e assorbente il secondo motivo d'appello, non apparendo giuridicamente corretto sussumere la fattispecie della produzione di campi elettromagnetici nella previsione di cui alla prima parte dell'art. 674 c.p. È ben consapevole la Corte che il fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico al giorno d'oggi ha assunto un rilievo sempre più crescente, alla stregua del numero sempre più ampio di impianti e di apparecchiature che sviluppano campi elettromagnetici e della crescente attenzione al riguardo dell'opinione pubblica e degli studi scientifici. Ma la consapevolezza del problema e il pur lodevole intento

di ovviarvi trovando una soluzione giuridicamente valida non può condurre ad una forzatura nell'interpretazione della norma: all'arretratezza della normativa in materia non può e non deve supplire il giudice, bensì il legislatore, non spettando al primo alcun ruolo di supplenza nei confronti dell'inerzia del secondo.

Ciò non implica del resto una mancanza di protezione nei confronti dei cittadini giacché, mancando disposizioni che configurino illeciti di natura penale riferiti espressamente alla propagazione delle onde elettromagnetiche, gli strumenti di tutela a fronte del rapido incremento delle fonti inquinanti sono stati individuati in sede civile, per lo più attraverso la proposizione di ricorsi cautelari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., o in sede amministrativa; e d'altra parte non è qui in questione la problematica afferente le conseguenze dannose provocate dalle onde elettromagnetiche, giacché con riferimento ai superiori valori della salute anche nel caso delle onde elettromagnetiche è ben possibile la tutela penale (e infatti nei confronti degli imputati pende altro procedimento penale), qualora si configuri il reato di lesioni o altro reato a forma c.d. libera, in cui cioè non rileva in che modo venga realizzato l'evento. Quello che la Corte non condivide è la configurabilità nel fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico del reato di cui all'art. 674 c.p., così come ritenuto, nel meritevole sforzo di dare tutela a situazioni socio-economiche nuove, dal prevalente orientamento della Cassazione. Non sembra invero alla Corte che si sia in presenza di una interpretazione adeguatrice del dettato letterale normativo, bensì di una estensione dello stesso a fattispecie diverse, e ciò non può accettarsi per il principio di legalità, così come già rilevato nella sentenza Suraci del 27 febbraio 2002.

Con tale sentenza la Cassazione ha decisamente escluso che la condotta di chi genera campi elettromagnetici possa ricondursi alla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., in quanto ha osservato che questa norma descrive due ipotesi di comportamento materiale che differiscono in maniera sostanziale da quello consistente nell'emissione di onde elettromagnetiche; il gettare delle cose presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generare flussi di onde che prima dell'azione generatrice non esistevano. L'assimilabilità delle onde elettromagnetiche al concetto di cosa non può poi, secondo la sentenza Suraci, essere automatica, ma richiede necessariamente un'esplicita previsione normativa, come è avvenuto con la disposizione dell'art. 624 c.p. in caso di furto. Anche la seconda ipotesi di comportamento materiale contemplata dall'art. 674 c.p., e cioè l'emissione di gas, vapori o fumi, non potrebbe in alcun modo essere equiparata al fenomeno dell'emissione delle onde elettromagnetiche. Un'interpretazione estensiva in *malam partem* della norma incriminatrice, ha concluso la sentenza Suraci, è poi vietata dal principio di stretta legalità, delineato nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 25 Cost., dall'art. 1 c.p. e dall'art. 14 disposizioni sulla legge in generale.

Orbene, anche se tale sentenza è stata disattesa da successive pronunce della Cassazione, ritiene la Corte che essa sia corretta, mentre non appare condivisibile il ragionamento seguito dall'orientamento prevalente della giurisprudenza.

Invero, se è indiscutibile che – come si legge nella sentenza Cappellieri del 14 ottobre 1999, le cui argomentazioni sono state sostanzialmente recepite dalle sentenze successive, di contenuto “tralatizio” – l'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge va intesa come volontà della legge obiettivamente considerata, poiché l'art. 14 delle disposizioni medesime statuisce che le leggi penali “non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” è compito dell'interprete accertare se la “volontà” che si pretende di attribuire alla norma sia interna o esterna alla stessa, ovvero accertare se tale volontà possa ricavarsi dalla norma stessa, pur

dando al testo un significato più ampio di quello che apparentemente risulta da essa (interpretazione estensiva) oppure debba essere mutuata da una norma diversa o anche dai principi generali dell'ordinamento giuridico (interpretazione analogica).

(*Omissis*)

Ciò precisato, tenendo presenti tali principi, la soluzione del problema appare agevole, sulla scorta dell'analisi semantica della disposizione in esame e, condotta alta stregua delle preleggi. Sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi detta contravvenzione in parola sono rappresentati, in quanto qui interessa, dal gettare o versare, nei luoghi specificamente indicati dalla norma, rispettivamente "cose" solide o liquide, oppure nel provocare emissioni di gas, di vapori o di fumo, atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Innanzitutto sembra opportuno rilevare che l'art. 674 c.p. configura una norma penale mista, in quanto prevede congiuntamente più tipologie fattuali. Peraltro nella prima ipotesi (getto o versamento di cose) l'alternativa tra il gettare e il versare è meramente modale, mentre tra la prima e la seconda ipotesi (provocare nei casi non consentiti emissioni di gas, vapori e fumi) c'è incompatibilità logica.

Orbene, essendo le onde elettromagnetiche una forma di energia e ammettendo che abbiano un valore economico, ad un primo approccio appare suggestivo l'orientamento prevalente in quanta difficilmente si potrebbe negare la loro qualità di "cose mobili" agli effetti della legge penale, come stabilisce in generale l'art. 624 co. 2 c.p., e dunque anche agli effetti dell'art. 674 c.p.

(*Omissis*)

In altri termini sembra alla Corte che l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla configurabilità della contravvenzione in esame nel caso di emissione di onde elettromagnetiche sia giunto a tale conclusione interpretando singolarmente le parole utilizzate nella norma, e non secondo la loro connessione. Per di più anche il luogo del getto (di pubblico transito o luogo privato ma di comune o altrui uso) concorre nella fattispecie a circoscrivere la natura delle cose che possono essere gettate, escludendo che in essa possano essere ricomprese anche le onde elettromagnetiche, che per la loro essenza si disperdono in tutte le direzioni nell'atmosfera.

Il vuoto di tutela e il giustificato e crescente allarme sociale non possono legittimare interpretazioni asseritamente evolutive, ma in contrasto con i principi giuridici. In conclusione ritiene la Corte che ci si trovi di fronte ad una lacuna legislativa, che non può essere colmata con una interpretazione analogica, *rectius* con una applicazione analogica quale sarebbe quella volta ad affermare la riconducibilità dell'inquinamento elettromagnetico nel paradigma punitivo dell'art. 674 c.p.: anche a voler dilatare al massimo l'estensione del concetto di cosa ricomprendendovi anche le onde elettromagnetiche, resta il fatto che esse non sono elementi di immediata percezione e suscettibili di essere gettati o versati in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso; donde l'impossibilità, senza violare il principio costituzionale di legalità (art. 25 co. 2 Cost., art. 1 c.p.), di estendere agli stessi la portata della norma incriminatrice. Entrambi gli imputati vanno pertanto assolti dall'addebito loro ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: e in tal senso va riformata l'imputata sentenza,

P.Q.M

Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 9/5/2005 appellata da T. R. e B. P., assolve i predetti dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Propagazione di onde elettromagnetiche e reato ex art. 674 c.p.

VALERIA ORLANDO

1. La vicenda

La sentenza resa in data 25.6.2007 dalla I Sezione penale della Corte d'Appello di Roma chiude l'ulteriore capitolo della vertenza sul caso del presunto inquinamento elettromagnetico causato dagli impianti di radiodiffusione della stazione di Santa Maria di Galeria di Radio Vaticana, assolvendo gli imputati, padre Pasquale Borgomeo, già direttore generale dell'emittente, e il cardinale Roberto Tucci, ex presidente del comitato di gestione, dall'accusa del reato di "getto pericoloso di cose", (art. 674 c.p.) giacché *"il fatto contestato non è previsto dalla legge penale come reato"*.

Come ben poteva prevedersi, tale sentenza ha lasciato insoddisfatta l'opinione pubblica ed i comitati ed associazioni schierati contro la Radio Vaticana, tanto più sensibilizzati all'argomento in considerazione della tutela del diritto alla salute delle famiglie (adulti e bambini) che risiedono nelle zone vicine alle installazioni.

Doverosa sembra una sintesi dei fatti.

Il caso dell'emittente cattolica scoppia clamoroso nel corso del 2001 quando l'attività del Centro Trasmittente della Radio Vaticana situato a Santa Maria di Galeria, a Nord di Roma, diventa oggetto delle polemiche circa l'osservanza o meno da parte dell'emittente delle norme italiane sulle emissioni elettromagnetiche.

Inizialmente esso fu affrontato nel quadro delle trattative fra Italia e Santa Sede attraverso un'apposita Commissione bilaterale. Ma alcune associazioni ambientaliste, comitati e persone residenti nella zona, stanchi dei disturbi e delle interferenze denunciate, riuscirono ugualmente a portare la Radio in Tribunale con l'accusa di aver diffuso "radiazioni elettromagnetiche". Il reato contestato ai dirigenti della Radio era quello di "getto pericoloso di cose", in violazione all'art. 674 del Codice Penale.

La prima fase del giudizio si concluse con la pronuncia del 19 febbraio 2002 del Tribunale di Roma, con la quale Giudice dichiarò di non dover procedere per difetto di giurisdizione, in forza del Trattato Lateranense, riconoscendo la Radio Vaticana come Ente Centrale della Chiesa Cattolica.

Successivamente, sulla vicenda connessa al livello delle emissioni elettromagnetiche della stazione radio di Santa Maria di Galeria si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza della Sez. I, 21 maggio 2003, n. 22516, e le motivazioni che verranno illustrate di seguito, ha annullato la pronunzia di primo grado.

In conseguenza di ciò, ed in forza del rinvio al primo giudice, il 23 ottobre 2003 è iniziata un'ulteriore fase del processo che, durata un anno e mezzo, si è conclusa con la condanna di padre Borgomeo e del cardinale Tucci a dieci giorni di arresto, con sospensione della pena per il reato previsto dall'art. 674 c.p..

Di qui, l'impugnazione degli interessati innanzi la corte d'Appello di Roma che, con la sentenza in commento, ha ribaltato la tesi di primo grado che individuava fatti e responsabilità dei vertici dell'emittente, statuendo che *"il fatto contestato non è previsto dalla legge italiana come reato"*.

2. I precedenti sul caso

I giudici della I Sezione penale della Corte d'Appello di Roma, hanno affrontato la vicenda delle emissioni elettromagnetiche propagate da Radio Vaticana soffermandosi sulla qualificazione giuridica del fatto ascritto agli imputati, prescindendo del tutto dai complessi problemi attinenti la giurisdizione e i rapporti tra Stato Vaticano e ordinamento giuridico italiano derivanti dall'art. 11 del Trattato Lateranese, che recita *"Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché la conversione nei riguardi dei beni immobili"*; la lettura di tale norma, e l'individuazione della categoria degli "enti centrali della Chiesa cattolica", infatti, avevano caratterizzato le precedenti pronunce della giurisprudenza sul caso *de quo* e sollevato aspre discussioni in dottrina.

Occorre senz'altro rammentare che, l'obbligo di non ingerenza sugli enti centrali della chiesa cattolica da parte dello Stato italiano, previsto dall'art. 11 del Trattato¹

¹ Prima del caso IOR, la disposizione dell'art. 11 del Trattato, non aveva, in realtà, particolarmente interessato la dottrina. Vale la pena di rammentare, in argomento, l'opinione di VITTORIO DEL GIUDICE il quale, nel *Manuale di diritto ecclesiastico*, VII ed., Milano, 1949, p. 127, parlando di *"guarentigie relative all'esercizio della suprema potestà di giurisdizione"*, si limita ad una parafrasi del testo della norma; ARTURO CARLO JEMOLO, riconosce la più ampia portata possibile al divieto di cui all'art. 11 Trattato. Infatti egli ritiene che *"L'astensione da qualsiasi ingerenza, che lo Stato italiano ha promesso con la citata disposizione, va intesa nel senso più largo e vuol significare che gli enti suddetti non ritrovano in condizione di sudditanza nei confronti dello Stato"*. In tal senso si esprime in *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma, 1946, p. 86. Autorevolmente, PIETRO AGOSTINO D'AVACK ritiene che l'art. 11 del Trattato costituisca un'importantissima garanzia sussidiaria di libertà ed indipendenza della Santa Sede giacché la disposizione citata, unitamente agli artt., 10, 12, 15, 16, 17, 23 del Trattato, è dettata *"dall'unico motivo di assicurare alla S. Sede, quale suprema istituzione della Chiesa cattolica, quanto le occorre...per provvedere con le dovute libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo"*. Chiesa, S.Sede e Città del Vaticano nel *jus publicum ecclesiasticum*, Firenze, 1937, pp. 219-221. Di diverso avviso PIO CIPROTTI, che, con opinione isolata a quell'epoca, quanto alla norma dell'art. 11 Trattato, afferma che *"L'esenzione...riguarda l'ingerenza amministrativa, ma non toglie che essi (enti centrali) possano agire o in taluni casi essere anche convenuti presso i competenti tribunali italiani"*. *Diritto ecclesiastico*, II Ed., Padova, Cedam, 1964, p. 106. La giurisprudenza, dal canto suo, aveva affrontato la questione della portata del divieto di ingerenza e della individuazione degli enti centrali, in una pronuncia del Tribunale di Roma risalente al 28 aprile 1939, ed aveva statuito che *"La denominazione di enti centrali della Chiesa cattolica, dunque, non può che riferirsi che agli enti costituiti dagli stessi organi di governo centrale della Chiesa, ai quali si è voluta creare quella situazione giuridica di completa libertà che era, al tempo stesso, condizione e corollario della assoluta indipendenza da ogni intervento ed ingerenza dello Stato italiano, garantita alla Santa Sede per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, e della assoluta sovranità, potestà e giurisdizione alla medesima riconosciute sul Vaticano e sulle sue pertinenze e dotazioni, giusta art. 3 e 4 del Trattato del cui concetto informatore la norma dell'art. 11 non costituisce che una specifica applicazione"* in *Diritto ecclesiastico*, 1939, p. 385 e ss, qui p. 389.

aveva già acceso un vivace dibattito negli anni ottanta, allorquando suscitò clamore la delicata controversia che aveva pesantemente coinvolto l'Istituto Opere di Religione (IOR), quale istituto finanziario e bancario di cui si avvale la Santa Sede, e per la quale il Vaticano si era appellato all'art.11 del Trattato Lateranense qualificandolo "ente centrale"².

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 luglio 1987 n. 3932, confermò tale qualificazione, giudicando illegittimi i mandati di cattura emessi dai giudici di primo grado di Milano a carico di amministratori e dirigenti dello IOR. In tale occasione, la Cassazione statuí il principio secondo cui *"L'obbligo di "non ingerenza" sugli enti centrali della chiesa cattolica da parte dello stato italiano, previsto dall'art. 11 del Trattato Lateranense, si riferisce ai detti enti, in quanto operanti nel territorio italiano, come si evince dalla eccezione e quindi dall'unica possibilità di "ingerenza" disciplinata dallo stesso art. 11, con riferimento agli acquisti dei corpi morali"*. Inoltre per *"obbligo di non ingerenza"*, la Suprema corte intendeva *"...il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un intervento nella organizzazione e nell'azione dei menzionati enti. Di conseguenza, "l'esclusione non è limitata ai soli poteri pubblici di contenuto amministrativo ma concerne la sovranità stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà e funzioni e quindi anche la giurisdizione"*.

Con riferimento alla individuazione dell'ente centrale, poi, la Corte ritenne che tale è *"quello costituzionalmente rilevante nell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica e cioè dotato di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e competenza funzionale universale (ovverosia estesa a tutto l'ordinamento), per il raggiungimento dello scopo ad esso connaturale ed essenziale"*.

I citati principi scatenarono la reazione della dottrina³ sull'interpretazione dell'art. 11 del trattato circa la "non ingerenza" intesa quale limite all'azione penale dello Stato⁴. Al di là di posizioni minoritarie che aderirono alla tesi della Corte di Cassazione⁵, vi fu anche qualche autore che evidenziò la necessità di una chiarificazione pattizia della norma che indicasse almeno quali fossero gli enti da considerare "centrali"⁶.

² Il caso IOR nasceva dalla imputazione all'ente di favorire movimenti finanziari discutibili e difficilmente controllabili fruendo peraltro della contiguità territoriale tra Italia e Città del Vaticano.

³ La dottrina più avvertita, ha osservato che in tale occasione, le critiche in prima battuta si appuntarono sul problema della natura dello IOR e sull'attività di tale istituto ritenuta incompatibile con la natura di ente centrale della Chiesa; in seguito, tali voci si accodarono alla più rigida posizione che negava in radice l'immunità dalla giurisdizione penale. Cfr., SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI, *Radio Vaticana e ordinamento italiano*, in *Radio Vaticana ed ordinamento italiano*, a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE e CESARE MIRABELLI, Giappichelli Torino, 2005, p. 6.

⁴ In argomento si vedano i seguenti autori: FRANCESCO FINOCCHIARO, *Lo I.O.R. nel diritto italiano*, in *Giur.it.*, 1986, IV, p. 19 ss; MARIA GRAZIA COPPETTA, *L'art. 11 del Trattato Lateranense di fronte alla Suprema Corte: una interpretazione opinabile*, in *Cass. Pen.*, 1987, p. 1928 ss; SERGIO LARICCIA, *Gli enti centrali della Chiesa nell'ordinamento italiano: quali garanzie e quali limiti*, in *Queste istituzioni*, 1982, 2 sez., p. 8 ss.

⁵ In tal senso, TOMMASO MAURO nel suo intervento alla Tavola Rotonda promossa nel 1987 da *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* "Il caso IOR a Palazzo della Consulta. Problemi di legittimità costituzionale dell'art. 11 del Trattato Lateranense", in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1987, p. 137 ss.; PIETRO GISMONDI, *La posizione dell'Istituto opere di religione in base alle norme di diritto ecclesiastico*, in *Corriere della Sera*, 13 ottobre 1982.

⁶ Così CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, II ed., Bologna 2001, p. 283.

Le citate questioni sono poi tornate di grande attualità a seguito della vicenda delle emissioni elettromagnetiche della stazione radio di Santa Maria di Galeria, come risulta dalle pronunce che si sono susseguite dal 2002 sino ad oggi; gli interventi dei giudici, infatti, hanno impostato la soluzione del caso concreto sotto il profilo della interpretazione dell'art. 11 Tratt.

E così, instaurato il giudizio contro gli amministratori e dirigenti della stazione radiofonica cattolica, la sentenza dei giudici del Tribunale di Roma del 2002, pronunciandosi per il difetto di giurisdizione in ordine alla vicenda, si era allineata al precedente della Cassazione del 1987 sul caso IOR.

Tuttavia la Suprema Corte con la sentenza n. 22516/03 – cassata con rinvio la pronuncia del giudice di primo grado – ha mutato radicalmente orientamento, affermando il principio secondo cui l'obbligo di non ingerenza nelle attività degli "enti centrali" della Chiesa, *"non equivale alla creazione di una "immunità", ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinunzia dello Stato ad imporre l'osservanza di norma penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verificano in territorio italiano"*.

Inoltre, con una peculiare lettura del diritto canonico, la Corte ha ritenuto che - ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra quelli che sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato – *"non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma occorre anche che rientri fra gli organismi che come le congregazioni, i Tribunali, e gli uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia Romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo"*.⁷

Anche in questa occasione, dinanzi a pronunce così discordanti (quella di primo grado e la sentenza di cassazione), la dottrina ha espresso consensi e dissensi, giacché, in ogni caso, perdurano i problemi derivanti dall'interpretazione dell'art. 11 del Trattato quanto all'individuazione della categoria degli "enti centrali della Chiesa".⁸

Alla luce del mutato orientamento della Corte, dunque, il giudizio è stato rinviato in primo grado *"affinché il tribunale di Roma provveda a quanto di competenza nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati"* e, in data 9 maggio 2005, veniva resa la sentenza di condanna dei dirigenti di Radio Vaticana per la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p..

⁷ Superfluo è evidenziare che tali pronunce hanno riaperto il dibattito in dottrina tra i diversi studiosi intervenuti nuovamente sui delicati rapporti tra Stato e Chiesa sotto il profilo della immunità della giurisdizione che il primo è tenuto ad osservare nei confronti della Santa Sede e dei suoi enti.

⁸ Autorevolmente è stato osservato che *"L'art. 11 del Trattato del Laterano, di cui è stata respinta, per motivi procedurali, la verifica di legittimità costituzionale (C. cost., 8 giugno 1988, n. 609) può ricevere specificazioni da accordi tra le parti, così come si è fatto con le puntualizzazioni circa la valenza degli artt. 1 e 23 del Trattato rese nel Protocollo addizionale al Concordato del 1984. La più recente disciplina e la prassi dei rapporti tra Stato e Chiesa hanno valorizzato i momenti di intesa e formalizzato più canali di raccordo; di certo, una richiesta italiana troverebbe la dovuta attenzione. Al di là dell'intervenuta esperienza, peraltro, una dizione così generica può portare ad equivoci e suscitare perplessità, perché di fatto induce a paventare «moltiplicazioni» dei soggetti beneficiari dell'esenzione, che sarebbero, da una delle parti, liberamente assunte per proprie esigenze di governo e, dall'altra, passivamente subite"*. Così, FLAVIA PETRONCELLI HUBLER, *Curia romana, congregazioni e dicasteri ecclesiastici*, in *Enciclopedia Giur.*, Istituto Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani SpA, Roma, 2005.

3. Il reato di “getto pericoloso di cose” nel sistema italiano

Prima di addentrarci nella disamina del ragionamento seguito dai giudici della I Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma, che hanno riformato la condanna sopra indicata, sembra opportuno premettere qualche cenno di carattere generale circa la configurazione, nel nostro sistema penale, della fattispecie prevista dall'art. 674 c.p., che recita “*chi getta o versa in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti*”.

Si tratta di un reato unico a fattispecie alternativamente previste, come del resto è reso evidente dall'identità dell'effetto che in entrambe le ipotesi la condotta penalmente illecita potrebbe produrre a danno di terzi.

La contravvenzione ha ad oggetto la polizia di sicurezza, in quanto concerne l'interesse a prevenire pericoli più o meno gravi alle persone, causati dal getto o versamento di cose dirette a causare offesa o arrecare molestia da emissione di gas, vapori o fumo⁹. Nel previgente codice Zanardelli (art. 475), tuttavia, l'ipotesi contenuta nella prima parte dell'art. 674 c.p. esauriva la previsione normativa; è dovuta al codice vigente l'estensione della punibilità alla condotta consistente nell'emissione di gas, vapori o fumo.

La dottrina ha notato che, solo con riferimento all'ipotesi prevista nella prima parte dell'art. 674 c.p. assumono rilevanza le caratteristiche del luogo in cui il fatto avviene, giacché la norma richiede che si tratti di un “luogo di pubblico transito” o di “luogo privato, ma di comune o altrui uso”.

Nella figura prevista nella seconda parte della norma, invece, il disvalore del fatto è subordinato alla circostanza che la condotta avvenga “nei casi non consentiti dalla legge”, vale a dire alla stregua del principio generale fissato dall'art. 844 cc, quando l'emissione di gas, vapori o fumo superi la “normale tollerabilità”, tenuto conto anche delle caratteristiche dei luoghi¹⁰.

Del resto, quanto all'elencazione prevista dal secondo comma della norma in questione, questa non sembra prevedere una elencazione esaustiva laddove si riferisce genericamente a “...fumo, gas, vapori”; auspicabile sarebbe, pertanto, un intervento finalizzato a meglio specificare la norma.

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente che nella condotta cosciente e volontaria del soggetto agente siano ravvisabili gli estremi della colpa¹¹.

La norma, grazie alla sua duttilità, si è prestata di frequente ad essere utilizzata per offrire adeguata tutela penale nei confronti di fenomeni di crescente rilevanza sociale che, purtroppo, “*non formano oggetto di considerazione adeguata e tempestiva da parte del legislatore*”¹²; orbene, tale operazione, ad avviso della dottrina, *piegando il diritto al fatto*, ha sacrificato in modo evidente la certezza del diritto, in nome delle

⁹ Così, Cass. n. 9458/1986.

¹⁰ Cfr., ANTONELLA LAI, *Incolunità pubblica (reati contro)*, in *Enc.giur.* Treccani, p. 18 ss..

¹¹ Si veda anche la giurisprudenza concernente l'elemento soggettivo: Cass.n. 1476/1986; Cass.n. 4880/1996; Cass., n. 9503/2005.

¹² Si esprime in questo senso GIUSEPPE DE FALCO, *Una nuova stagione per l'art. 674 c.p.: strumento di tutela contro l'inquinamento elettromagnetico*, in *Cass. Pen.*, 2001, p. 148 ss.

esigenze della vita sociale; nel caso dell'inquinamento elettromagnetico, in particolare si è invocato il principio costituzionale della tutela della salute ex art. 32 Cost., "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*"¹³.

Al riguardo, non manca chi ritiene che – nonostante la tendenza ad applicare norme esistenti anche a situazioni diverse da quelle in origine previste dal legislatore possa essere considerato un fenomeno tipico dei moderni ordinamenti giuridici – l'applicazione dell'art. 674 c.p. al caso di emissioni elettromagnetiche rappresenterebbe uno dei tanti esempi della *crisi della tassatività*¹⁴, più volte evidenziata dalla dottrina penalistica.

In tal senso, proprio con riferimento al tema dell'inquinamento, vale la pena di sottolineare che "*la mancanza di una legislazione organica in tema di inquinamento... e la tendenza della magistratura ad avvalersi delle disposizioni penali vigenti che, sparse nel codice ...hanno avuto, in genere, una ratio tutt'affatto diversa, hanno creato in questo campo una vera e propria confusione, che sembra sottrarre la disciplina delle responsabilità penali ad ogni criterio sistematico*"¹⁵.

Nel contempo, si può constatare che l'utilizzazione dell'art. 674 c.p. per punire fatti di inquinamento ambientale non costituisce un *novum* della giurisprudenza¹⁶, tant'è che la norma citata ha assunto un ruolo di supplenza nella tutela dell'ambiente, cui si è richiamati anche laddove fossero entrate in vigore normative specifiche in tema di inquinamento. Ma, occorre, sin da ora, precisare che ciò è avvenuto più spesso in relazione ad ipotesi di inquinamento atmosferico, per il quale può parlarsi un orientamento consolidato ed abituale dei giudici, mentre la tendenza ad applicare la norma in questione ai casi di inquinamento da onde elettromagnetiche ha origini recenti¹⁷ e tutt'altro che indiscusse.

¹³ In tal senso, cfr. VINCENZO SCORDAMAGLIA, *Costituisce il reato di getto pericoloso di cose, oppure un illecito amministrativo l'elettrosmog generato da impianti di radiodiffusione al di là dei limiti consentiti ?in Radio Vaticana ed ordinamento italiano*, a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE e CESARE MIRABELLI, Giappichelli Torino, 2005, p. 81 ss. In particolare l'A. sottolinea che l'*Inversionsmethode* (l'inversione di metodo) – dal diritto al fatto – ha costituito in passato il *modus procedendi* della *Begriffsjurisprudenz* per consentire al giudice l'arbitrio: attraverso la mediazione del *concetto*, per la riconduzione del fatto al diritto.

¹⁴ In tal senso, ROBERTO ZANNOTTI, *L'art. 674 c.p. e l'inquinamento elettromagnetico: interpretazione adeguatrice o violazione di norme fondamentali?* in *Radio Vaticana ed ordinamento italiano*, a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE e CESARE MIRABELLI, Giappichelli Torino, 2005, p. 92 ss. Quanto alla *crisi della tassatività*, l'A. richiama per tutti, SERGIO MOCCIA, *La "promessa non mantenuta". Ruolo e prospettive del principio di determinatezza e tassatività nel sistema penale italiano*, ESI, Napoli 2001, p. 20; ENZO MUSCO, *L'illusione penalistica*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 71.

¹⁵ Così, autorevolmente, PIETRO NUVOLONE, *Responsabilità penali per inquinamento idrico e leggi regionali*, in *Il diritto penale degli anni settanta. Studi*. Padova 1982, p. 341 ss.

¹⁶ In tal senso, cfr. Trib. Roma, ord. 8 marzo 2000, V, in *Foro it.*, 2001, 28 ss.; tuttavia in senso contrario, Pret. Venezia, Ufficio GIP, ord. 16 marzo 1999, Pareschi; nonché Trib. Venezia, sez. I Pen., ord. 16 aprile 1999, Pareschi, entrambe in *Riv. Pen.*, 1999, p. 575 ss. Nell'ambito di una generica disciplina penale dell'inquinamento dell'ambiente, anche la dottrina ha riconosciuto il ruolo di *Schuldenbezahlenbegrif* ("tappabuchi") assegnato alla fattispecie dell'art. 674 c.p. e non ha mancato di rilevarne le più consistenti insufficienze. Si veda PASQUALE GIANPIETRO, *Versamento di cose*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 631.

¹⁷ Per tutti, Cass. n. 5626/1999.

È interessante pertanto segnalare alcuni interventi della Suprema Corte in tema di “getto pericoloso di cose” in relazione all’inquinamento elettromagnetico che contribuiscono, in un certo senso, a chiarire l’applicazione della norma dell’art. 674 c.p..

Al riguardo, se in un primo momento, la giurisprudenza ha statuito che la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione non può integrare la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose); successivamente, la Cassazione ha affermato il principio che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. è necessaria la prova della effettiva nocività, per la salute delle persone, delle onde elettromagnetiche e che *“l’astratta possibilità di inquadramento della condotta di chi genera campi elettromagnetici nella fattispecie penale di cui all’art. 674 C.P. è, alla stregua della vigente legislazione, da escludere, in quanto la suddetta norma descrive due ipotesi di comportamento materiale che differiscono in maniera sostanziale da quello consistente nella emissione di onde elettromagnetiche: l’azione del “gettare in luogo di pubblico transito... cose atte ad offendere, o imbrattare o molestare persone” è ontologicamente, oltre che strutturalmente, diversa dal generare campi elettromagnetici”*.¹⁸

La Corte, inoltre, ha specificato che l’emissione di onde elettromagnetiche, oltre i limiti stabiliti dalla legge in materia, può configurare gli estremi del reato di cui all’art. 674 c.p. quando risulti accertata la potenziale nocività dell’emissione per la salute umana¹⁹, argomentando che *“...(omissis)...la giurisprudenza di questa Corte, infatti, da un canto, ed in sede di applicazione della previsione contravvenzionale, ha operato una generale quanto sostanziale “smaterializzazione” delle parole “cosa” e “getto” (cfr. Cass. Pen. sentenze n. 739/98, n. 6141/98 e n. 12497/99).*

D’altro canto essa, in sede civile, ha ripetutamente configurato l’emissione di onde elettromagnetiche nella ripetizione di segnali televisivi come specifici oggetti della relazione materiale qualificata come possesso, relazione tutelabile in via interdittale nell’ipotesi di indebita interferenza (cfr. Cass. n. 4355/89, n. 4243/91, n. 9511/91, S.U. n. 549/94 e n. 7553/00).

Ancora, il giudice di legittimità ha osservato che, nell’ipotesi di emissione di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, la configurabilità del reato di cui all’art. 674 cod. pen. è subordinata al superamento dei valori indicativi dell’intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia *“a nulla rilevando la concreta idoneità delle emissioni stesse a nuocere alla salute umana, né potendo ipotizzarsi, in virtù del principio di specialità previsto dall’art. 9 della l.n. 689/1981, la prevalenza della disposizione dettata dalla l.n. 36/2001 – che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico – stanti i diversi beni tutelati da quest’ultima norma e da quella del codice penale”*.²⁰

In altra occasione, quanto al rapporto tra la norma penale e quella amministrativa, si è ulteriormente specificato che l’art. 674 c.p., tutela la salvaguardia della pubblica incolumità, mentre la norma contenuta nella legge speciale tutelerebbe *“l’interesse dello Stato all’osservanza degli specifici parametri dettati per la materia dell’inquinamento elettromagnetico”*.²¹

¹⁸ In Cass. n. 8102/2002.

¹⁹ Cass. n. 15717/2002.

²⁰ Così si legge in Cass., n. 23066/2002.

²¹ In argomento cfr., Cass. n. 10475/2002, *“non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 15*

Orbene, anche in relazione a tale conclusione, dettata nell'ambito della direttrice di politica criminale volta a tutelare al massimo il bene ambiente, alcuni autori hanno parlato di "*forzatura del diritto vivente*" da parte della giurisprudenza fondata su presupposti erronei²².

Infatti, il ragionamento dei giudici, che hanno escluso il principio di specialità in nome della diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme, non si sarebbe avveduto del fatto che "*il principio di specialità possiede natura logico formale e che, di conseguenza, esulano dai ragionamenti per stabilire il ricorrere o meno del concorso apparente di norme operazioni di tipo valutativo, quali quelle relative all'interesse protetto*"²³.

Ne consegue, che può invocarsi il principio di specialità ogni qual volta due o più norme disciplinano la stessa materia, vale a dire qualora tra le norme ci sia un rapporto di convergenza: norma speciale sarà, dunque, quella che presenta un elemento di tipo specializzante (per specificazione o per aggiunta), che non figura nella norma di carattere generale.

Alla luce di detta operatività del criterio di specialità, si può concludere che nel caso delle onde elettromagnetiche, è norma speciale soltanto quella prevista dalla legge quadro del 2001, in quanto è soltanto l'illecito amministrativo ivi previsto che punisce l'emissione di onde elettromagnetiche in misura superiore ai limiti previsti dalla normativa di riferimento; il superamento di tale limite rappresenta l'elemento specializzante che non sussiste nell'art. 674 c.p.c., che per ammissione della stessa giurisprudenza si applica "a prescindere dal superamento deilimiti"²⁴.

4. Il ragionamento della II Sezione penale della Corte d'Appello di Roma

Le osservazioni sinora svolte in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., contribuiscono a chiarire il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello di Roma, che ha assolto i responsabili di Radio Vaticana dall'accusa di "getto pericoloso di cose".

Dalla lettura della sentenza emerge subito che l'interesse dei giudici si è principalmente occupato della qualificazione giuridica del fatto contestato, pervenendo alla conclusione di riformare la pronuncia di primo grado perché "*il fatto contestato non è previsto dalla legge italiana come reato*".

In buona sostanza, messa da parte la questione dell'interpretazione dell'art. 11 del Trattato del Laterano e la discussione circa la natura di "ente centrale" riconosciuta alla Radio Vaticana, la decisione ritiene di non poter sussumere i fatti che sono alla base della vicenda nella fattispecie criminosa di cui all'art. 674 c.p., giacché ci si troverebbe di fronte ad un' inaccettabile *estensione del dettato letterale della norma*

cod. pen., tra la norma dell'art. 15 della legge n. 36/2001 e quella prevista dall'art. 674 c.p., trattandosi di norma dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata – con la sanzione amministrativa – solo se l'emissione di onde elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta costitutiva dell'illecito penale sussiste prescindere dai suddetti limiti, per il solo fatto di aver cagionato molestia o offese alle persone "

²² Così ROBERTO ZANNOTTI, *op.cit.*, p. 97.

²³ *Id. ibidem*.

²⁴ Tale è la conclusione cui giunge autorevolmente ROBERTO ZANNOTTI, *op.cit.*, p. 97.

a fattispecie diverse, contrastante col principio di legalità.

Di conseguenza, la Corte d'Appello ha accolto un'interpretazione restrittiva della norma *de qua*, cd. di stretta legalità, sul presupposto che *"il gettare delle cose presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generare flussi di onde che prima dell'azione generatrice non esistevano"*, e, richiamando il ragionamento seguito dalla Cassazione nella sentenza Suraci, n. 353/2002, ha ritenuto che *"l'assimilabilità delle onde elettromagnetiche al concetto di cosa non può essere automatica, ma richiede necessariamente un'esplicita previsione normativa, come è avvenuto con la disposizione dell'art. 624 c.p. in caso di furto"*. Inoltre, prosegue la sentenza, nemmeno la seconda ipotesi di comportamento materiale previsto dall'art. 674 c.p., e cioè l'emissione di gas, vapori o fumi, potrebbe essere in alcun modo equiparata al fenomeno delle onde magnetiche.

Del resto, la stessa dottrina penalistica, in più occasioni, non ha mancato di rilevare che se, l'impostazione giurisprudenziale della questione fino ad oggi si è incentrata quasi esclusivamente sull'interpretazione dell'art. 11 Tratt. e sui rapporti tra Stato e Chiesa, il reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), di cui sono stati accusati in primo grado dirigenti ed amministratori dell'emittente vaticana, solleva ulteriori importanti questioni riguardo al rispetto di diversi principi fondamentali ai quali il diritto penale deve uniformarsi;²⁵ vale a dire, i principi derivanti dalle norme degli artt. 25 Costituzione, 1 codice penale e 12 delle preleggi.

Ad essere ulteriormente chiari, cioè, l'applicazione del reato ex art. 674 del codice penale ai rappresentanti di Radio Vaticana, andrebbe a violare il principio di tassatività e determinatezza, che costituisce *"una tappa fondamentale nell'evoluzione in senso garantistico del principio di stretta legalità"* e che in alcuni ordinamenti ha un ruolo maggiore rispetto alla stessa riserva di legge²⁶. Tale principio,²⁷ insieme a quello di determinatezza, trova il suo fondamento nell'art. 1 del codice penale, secondo cui *"Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge"*; e, nonostante nel testo costituzionale dell'art. 25, co.2, manchi qualsiasi riferimento a tale principio, unanimemente si ritiene che il principio di tassatività è implicitamente costituzionalizzato.²⁸ Infatti, sarebbe impensabile che il costituente, estremamente sensibile nei riguardi delle garanzie delle libertà fondamentali – e il

²⁵ Il rilievo è di ROBERTO ZANNOTTI, *op. cit.* p. 87 ss. L'autore osserva che i problemi che emergono dalla valutazione della contestazione della contravvenzione ex art. 674 c.p., con riferimento al fatto contestato, coinvolgono il rispetto del principio di tassatività/determinatezza nonché l'osservanza del principio di specialità.

L'autore osserva che i problemi che emergono dalla valutazione della contestazione della contravvenzione ex art. 674 c.p., con riferimento al fatto contestato, coinvolgono il rispetto del principio di tassatività/determinatezza nonché l'osservanza del principio di specialità.

²⁶ L'opinione è di ROBERTO ZANNOTTI, *op. cit.* p. 89 ss., qui, p. 89.

²⁷ Il principio di tassatività si articola in una pluralità di contenuti: la legge penale deve essere facilmente comprensibile dai cittadini (conoscibilità della norma da parte dei destinatari) e pertanto il fatto punibile deve essere descritto con sufficiente precisione (principio di determinatezza rivolto al legislatore); la chiarezza e la facile intelligibilità del dettato normativo delimitano rigidamente l'attività ermeneutica del giudice circoscrivendo la norma entro i confini descritti dal legislatore (principio di tassatività rivolto al giudice).

²⁸ Si veda, per tutti, FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale*, IV ed, Cedam, Padova, p. 66 e gli altri autori ivi citati.

principio di tassatività tutela una precisa garanzia di libertà – abbia voluto sancire il principio di legalità in maniera meno piena rispetto al codice del 1930.

Alla luce di tali considerazioni, la pronuncia in commento, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, perviene all'affermazione che una interpretazione estensiva della norma incriminatrice è vietata dal principio di stretta legalità, delineato nel nostro ordinamento dall'art. 25 c. Cost., dall'art 1 c.p. e dall'art. 12 delle preleggi; quindi, risolve il caso sottoposto al suo esame sulla scorta dell'analisi semantica della disposizione dell'art. 674 c.p. condotta alla luce delle preleggi.

In particolare, osserva la Corte d'Appello che, sotto il profilo oggettivo, gli elementi costitutivi della fattispecie sono individuati dal gettare o versare, nei luoghi specificamente indicati nella norma, rispettivamente “cose” solide o liquide, oppure nel provocare emissioni di gas, di vapori o di fumo, dirette ad molestare persone.

Considerando poi che l'art. 674 c.p. configura una norma penale “mista”, giacché prevede congiuntamente molteplici tipologie fattuali, rileva che nel caso di getto o versamento di cose l'alternativa è meramente modale, mentre vi è incompatibilità logica tra l'ipotesi di gettare o versare e provocare nei casi non consentiti emissioni di gas, vapori e fumi.

Inoltre, dall'esame comparativo delle due ipotesi di “getto pericoloso” emerge, innanzitutto, che le espressioni usate per descrivere la prima condotta (gettare o versare) evocano, da un punto di vista linguistico, le cose dotate di materialità, ovvero sostanze solide, anche polveri, o liquide; nella seconda ipotesi (provocare emissioni), invece, ci si trova innanzi ad una tassativa specificazione della natura delle sostanze che devono essere espressamente gas, vapori o fumi.

È proprio la tassatività di detta ipotesi che preclude la possibilità di ricomprendere l'emissione di onde elettromagnetiche nella seconda ipotesi considerata dall'art. 674 c.p., che pur sarebbe la sua logica ed adeguata collocazione.

Ed è evidente che non essendo ciò possibile, si è da sempre cercato di ricondurre tale fenomeno nella prima parte dell'art. 674 c.p., avvalendosi – ad avviso della Corte d'Appello – della genericità nella lingua italiana del termine “cosa” utilizzato nella norma.

Orbene, questa operazione sarebbe frutto di un'applicazione non corretta dell'art. 12 delle preleggi.

Com'è noto, infatti, a tenore di detto articolo, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire un senso diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

A tacer d'altro, cioè, tra i molteplici significati che possono essere attribuiti alle parole usate dal legislatore, deve essere scelto quello che meglio si accorda col significato delle altre parole che precedono e seguono quelle da interpretare.

Da ciò, la conclusione che l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla configurabilità della contravvenzione in esame nel caso di emissione di onde elettromagnetiche – in maniera non corretta – si sia limitato all'interpretazione singola delle parole utilizzate nel testo normativo, e non secondo la loro connessione.

Quindi, nonostante il crescente e giustificato allarme sociale per i risvolti che hanno le emissioni di onde elettromagnetiche sulla salute dei cittadini, non si può legittimare un'interpretazione asseritamen evolutiva, ma in evidente contrasto con i principi giuridici.

La sentenza in esame, pertanto, conclude che ci si trovi di fronte ad una lacuna legislativa, che non può essere colmata con una interpretazione analogica, o meglio, con una applicazione analogica che riconduce l'inquinamento elettromagnetico nel

paradigma dell'art. 674 c.p.; infatti, anche dilatando al massimo l'estensione del concetto di cosa, ricomprendendovi anche le onde elettromagnetiche, resta il fatto che queste non sono elementi di immediata percezione e suscettibili di essere gettati o versati in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato. Quindi, diventa impossibile estendere agli stessi la portata incriminatrice dell'art. 674 c.p., senza violare il principio costituzionale di legalità ex art. 25 co.2 Cost. ed art., 1 c.p..

Al riguardo, la dottrina più avvertita, ha ritenuto che, assimilando la nozione di onda elettromagnetica al concetto di cosa, si perverrebbe ad una *manipolazione strumentale* della norma penale giacché improponibile è l'assimilazione delle onde elettromagnetiche all'energia elettrica, anche tenendo presente, come del resto ribadito nel caso concreto, che la condotta di gettare o versare presuppone delle cose preesistenti, mentre le onde elettromagnetiche vengono generate dal ripetitore e prima di tale momento sono inesistenti in natura.

Del resto, l'analisi del dettato normativo rivela una struttura dell'art. 674 c.p. estremamente dettagliata e precisa, nel senso che il legislatore ha utilizzato nella prima parte del testo le espressioni verbali di "gettare" o "versare" con riferimento a sostanze dotate di materialità, mentre nella seconda parte ha fatto ricorso all'espressione "provocare emissioni" riferendosi alle sostanze immateriali (gas, vapori o fumo).

Da ciò, la convinzione che, presupponendo che le onde elettromagnetiche si emettono, al più si sarebbero potute collocare le stesse nella seconda parte della norma, con una assimilazione delle onde elettromagnetiche ai gas, vapori o fumo.

Invece, forzando il dato normativo, il Tribunale di primo grado ha formulato l'imputazione, identificando le onde con le cose, trascurando completamente che l'emissione può riferirsi soltanto a gas, vapori o fumo²⁹.

Tali conclusioni, non vogliono inibire la creatività del giudice nella applicazione del diritto,³⁰ giacché è pacifico che la giurisprudenza contribuisce, inevitabilmente, con la sua attività interpretativa, alla formazione stessa del diritto; tuttavia, ci si pone il problema di individuare un limite oltre il quale l'attività dell'interprete deve arrestarsi soprattutto dinanzi a norme estremamente dettagliate e precise come nel caso dell'art. 674 c.p.. E si può concludere, che certamente il limite viene superato tutte le volte in cui l'operatore del diritto si spinge nella sua attività fino ad alterare la fisionomia della fattispecie, come sembra sia avvenuto in concreto nella sentenza del Tribunale di prime cure.

5. Conclusioni

La vicenda delle onde elettromagnetiche dalla stazione radio di Santa Maria di Galeria è stata affrontata nel corso degli anni da vari punti di vista, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

In primo luogo, sono stati messi in luce le delicate ed intricate questioni attinenti la giurisdizione dello Stato e della Chiesa, nonché i rapporti tra i due ordinamenti

²⁹ In tal senso GREGORIO EQUIZI, *Aspetti penalistici dell'inquinamento elettromagnetico* in Cass. Pen., 2001 p. 2090.

³⁰ GIOVANNI FIANDACA, *La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale*, in *Foro it.*, 2000, V, p. 13 ss.

partendo dall'interpretazione dell'art. 11 del Trattato lateranense.

Al riguardo, in accordo con autorevole dottrina, può osservarsi che, sebbene tale norma rimanga lacunosa nel suo significato, è indiscutibile che, nel caso di Radio Vaticana, *“la garanzia della extraterritorialità e la garanzia della non ingerenza da parte dello Stato italiano concorrono ad assicurare una immunità funzionale a una istituzione che partecipa all'attività istituzionale della Santa Sede, come chiaramente enunciato dallo statuto dell'ente, in cui è precisato che esso ha lo scopo di «annunciare con libertà, fedeltà ed efficacia il messaggio cristiano e collegare il centro della cattolicità con i diversi paesi del mondo, diffondendo la voce e gli insegnamenti del Romano Pontefice»”*.³¹

Pertanto, se si arrivasse a negare alla Radio in questione la natura di strumento indispensabile per la diffusione del messaggio evangelico nel mondo si contrasterebbe con le intenzioni stesse del Trattato Lateranense espresse all'art. 2 che recita *“l'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo”*.

Per quanto concerne la sentenza resa dalla I Sezione penale della Corte d'Appello di Roma, è singolare come essa abbia aggirato sia le problematiche relative ai rapporti tra giurisdizione dello Stato e della Chiesa, sia la discussione in ordine alla natura di “ente centrale della Chiesa” o meno della Radio Vaticana, concentrandosi sulla qualificazione della fattispecie criminosa imputata, in primo grado, ai suoi dirigenti ed amministratori.

Sta di fatto che, indipendentemente dalle questioni sinora portate innanzi alle aule giudiziarie, la problematica della nocività delle onde elettromagnetiche persiste e continua ad allarmare l'opinione pubblica che pretende adeguate soluzioni, cui sembra potersi addivenire considerando il quadro normativo entro cui si muove la Radio Vaticana.

Ebbene, l'attività istituzionale di quest'ultima si colloca in un complesso reticolo di norme bilaterali e, anche in forza del richiamo da queste ultime espresso, di norme internazionali.

In esecuzione dell'art. 6 del Trattato del Laterano – il quale fissa per Stato Vaticano e Italia gli obblighi di osservare le norme internazionali in materia di radiotrasmissioni e quello di evitare reciproche interferenze e disturbi dei rispettivi impianti – è stata stipulata la *Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici*, resa esecutiva con il Regio Decreto 9 giugno 1929 n.1182.

L'8 ottobre 1951, poi, avvertita la necessità di potenziare la propria capacità di trasmissione, è intervenuto l'Accordo tra Stato e Chiesa con il quale sono state individuate in territorio italiano idonee aree disabitate (tra cui l'area oggi in discussione intorno a Santa Maria di Galeria) dove installare impianti riceventi e trasmettenti, con la fissazione di ulteriori limiti di esercizio e garanzie di extraterritorialità.

In tal senso, dunque, sembra potersi condividere l'opinione della dottrina che ha suggerito di affrontare il fenomeno considerando *i soggetti implicati e la natura*

³¹ Così, GIUSEPPE DALLA TORRE, *Radio Vaticana e il diritto ecclesiastico*, in *Radio Vaticana e ordinamento italiano* cit., p. 87 ss, qui p.101. La diffusione delle onde elettromagnetiche attraverso le quali Radio Vaticana veicola in tutto il mondo la voce della Chiesa, è direttamente connessa con la finalità istituzionale dell'Ente, che si serve per quel fine della tecnologia pesate sul mercato. Sta di fatto che anche una limitazione della potenza degli impianti di trasmissione limiterebbe la libertà della Radio.

della relazione;³² pertanto, se il livello che ha dato origine al rapporto si colloca nel diritto internazionale, si è indotti a credere che tale livello debba essere mantenuto per tutto ciò che avviene nel corso del rapporto.

L'emittente cattolica ha adottato, difatti, dal 1992, sempre nel rispetto dell'obbligo ribadito nella Convenzione del 1929, gli *standards* di precauzione indicati dalla Commissione internazionale competente in materia (ICNIRP), le cui indicazioni sono state fatte proprie dall'Unione Europea dal 1999, con il solo voto contrario dell'Italia che, con il Decreto 10 settembre 1998, n. 381 si è data una impostazione più restrittiva, con vincoli più rigidi, trasferiti nel testo della legge quadro n.36/2001, che ha previsto pesanti sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di emissione.

Le evidenti discrasie conseguenti ai diversi limiti in materia di emissioni elettromagnetiche adottate da Stato e Chiesa hanno in seguito generato i problemi che hanno portato la vicenda della Radio Vaticana dinanzi alle aule di tribunale.

Alla luce di tali osservazioni, tuttavia, sembrerebbe preferibile che le questioni venissero esaminate e risolte nell'ambito delle relazioni internazionali tra Italia e Santa Sede attraverso la via dell'accordo: strada, del resto, già intrapresa attraverso i lavori della Commissione Paritetica istituita dal 2001, con il precipuo compito della effettuazione delle misurazioni periodiche dei campi di emissioni elettromagnetiche.

³² Al riguardo, PAOLO FERRARI DA PASSANO S.I., *Extraterritorialità e Radio Vaticana*, in *La Civiltà Cattolica*, anno 152, 2001, vol. III, quad. 3625-3630, p. 480 ss.; ma anche SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI, *Significato e portata dell'art. 11 del Trattato lateranense*, in *Radio Vaticana ed ordinamento italiano*, a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE e CESARE MIRABELLI, cit., p. 15.

Diffamazione a mezzo stampa – Offese – Reputazione – Diritto di cronaca – Diritto di critica – Onore – Mezzi di comunicazione – Libertà di stampa – Scriminanti putative

Il diritto di critica giornalistica e il diritto di cronaca possono essere esercitati anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti, individuati dalla giurisprudenza a) nella verità della notizia pubblicata; b) nell'utilità sociale dell'informazione in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati (c.d. pertinenza) e c) nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività o serenità e in una forma espositiva corretta (c.d. continenza), in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione. Ciò rilevato, l'agente può in particolare invocare l'esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, solo se abbia provato di avere riscontrato, con ogni possibile cura, la verità dei fatti che si accingeva a narrare, al fine di vincere ogni dubbio o incertezza intorno a essi, e ciò nonostante sia incorso nell'errore di ritenere che tali fatti fossero veri. Nessuna efficacia scriminante può invece riconoscersi all'errore in cui il soggetto incorra per non aver riscontrato la verità del fatto, stante che in questo caso il suo errore attiene a un elemento normativo, vertendo sulla liceità del comportamento e derivando da una inesatta conoscenza dei propri obblighi e dei presupposti normativi del diritto di informazione (nel caso di specie, l'imputato – autore di un volume sull'Islam in Italia – invocava quale esimente dell'utilizzo di alcune espressioni dispregiative nei confronti della persona offesa, l'esercizio putativo del diritto di cronaca, affermando che “a livello di opinione pubblica quello di S. è da anni un personaggio discusso e controverso”).

FATTO

(Omissis)

DIRITTO

Tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto l'imputato non compariva sebbene regolarmente citato e senza addurre alcun legittimo impedimento per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Esposti i fatti di causa, ammesse le prove richieste si procedeva all'audizione dei testi. Veniva escusso il teste Smith Adel persona offesa e parte civile costituita il quale riferiva di non conoscere l'imputato, aveva sporto querela nei suoi confronti in relazione a una pubblicazione denominata "Islam italiano" a firma dello stesso Allievi, lo Smith si era sentito diffamato in quanto nel libro l'autore tacciava lo Smith di antisemitismo, lo descriveva "quasi come un mostro"; iniziando a parlare di lui infatti lo definiva "cittadino italiano convertito all'islam", in proposito lo Smith precisava di essere effettivamente nato in Italia, e di essere presidente della comunità islamica italiana, ma aggiungeva che Allievi aveva continuato a parlare di lui nel libro definendolo "feroce anticristiano da sempre alla ricerca di

nemici cristiani e perfidi giudei”, la persona offesa dichiarava di non riconoscersi per nulla in tale definizione, in quanto aveva addirittura scritto in una pubblicazione che “cristiani ebrei e musulmani andranno tutti in paradiso”; riferiva ancora che l'imputato aveva anche fatto riferimento a un episodio di “botte in diretta a Teleserenissima” che avrebbe visto protagonista lo Smith, il quale inoltre avrebbe tenuto sempre su tale emittente “squallidi monologhi insulto”, precisava il teste che a TeleLombardia lo stesso teneva una rubrica a sfondo politico-religioso, e che nel corso di una trasmissione lo Smith era stato aggredito da una persona che gli aveva dato un ceffone durante la diretta; controinterrogato dalla difesa dell'imputato, lo Smith precisava che il movimento da lui presieduto e che annovera circa 5000 iscritti è solito organizzare manifestazioni per chiedere adesioni, e che indubbiamente la sua attività ha sempre avuto vasta eco presso l'opinione pubblica, ma affermava di essersi sentito diffamato quando Allievi lo ha definito “pallone gonfiato dai media”, confermava il teste di essere stato condannato dal Tribunale di Padova alla pena di mesi sei di reclusione per vilipendio della religione il 4.1.03 per fatti avvenuti nel corso di una trasmissione su “Serenissima TV”, precisava che secondo il suo modo di vedere nel caso di specie aveva solo espresso un'opinione in materia di religione.

(Omissis)

All'esito le parti venivano invitate a concludere.

PM e difesa concludevano come in epigrafe. Alla stregua delle emergenze dibattimentali, risulta provato il fatto ascritto in rubrica all'imputato: ciò si evince dalla deposizione dei testi escussi, precise e dettagliate nonché prive di lacune o incongruenze tali da far dubitare della veridicità delle circostanze in esse riferite, nonché dalla documentazione versata in atti. E invero il reato contestato sussiste nella sua materialità; vale appena ricordare in proposito che “ricorrono gli estremi dell'ingiusta offesa integrante il reato di diffamandone anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole” (Cass. VI 1979/144484) e che “non solo le espressioni non vere e non obbiettive ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione dei terzi” (Cass. V 1981/151080). Il legislatore ha collocato il delitto ascritto ad Allievi nell'ambito dei reati contro la persona e precisamente contro l'onore inteso come l'opinione che ha il soggetto e l'ambiente sociale in cui lo stesso vive, delle di lui qualità; l'onore in senso lato è costituito dal complesso delle qualità fisiche morali e intellettuali e delle altre condizioni che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive; l'onore in senso ampio come nozione comprensiva anche del decoro e della reputazione costituisce l'oggetto giuridico dei delitti di ingiuria e diffamazione.

Quanto all'elemento psicologico, ai fini della sussistenza dello stesso è sufficiente il dolo generico vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di altro soggetto” per cui “quando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte assuma una consistenza intrinseca, che non può sfuggire all'agente il quale le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum non è necessaria alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell'elemento psicologico” (Cass. V 1997/209262). In particolare, la diffamazione a mezzo stampa è delitto doloso e si tratta di dolo generico, non è richiesto l'“animus diffamandi” inteso come fine di ledere la reputazione di un'altra persona (dolo specifico); ad integrare il delitto è sufficiente che l'agente abbia voluto l'azione ossia la comunicazione a più persone del fatto lesivo della reputazione con la consapevolezza della sua idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato.

(Omissis)

Il diritto di critica giornalistica e il diritto di cronaca possono pertanto essere esercitati anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione purché vengano rispettati determinati limiti individuati dalla giurisprudenza e cioè a) verità della notizia pubblicata, b) utilità sociale dell'informazione in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati (cd. pertinenza) e c) esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività o serenità e in una forma espositiva corretta (continenza) in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione.

a) La verità della notizia è stata identificata dalla giurisprudenza nella rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati; tale obbligo comporta l'obbligo del giornalista come quello dello storico dell'accertamento della verità della notizia e il controllo della attendibilità della fonte (Cass. V 1997/207006); il giornalista ha il dovere di essere diligente e accorto, sia nello scegliere le fonti di informazione e nel vagliarne caso per caso l'attendibilità sia nell'esperire i controlli che la perizia professionale può suggerirgli e se a tale condotta non si uniforma e la notizia è falsa egli non agisce più nell'ambito di liceità riconosciuto dall'art. 21 Cost., ma resta soggetto alla sanzione di cui all'art. 595 c.p. (Cass. 1983/160375).

b) quanto alla pertinenza l'apprezzamento di tale limite nello scritto va operato non in relazione alla singolare valenza di un termine adoperato ma all'intero contenuto espositivo della pubblicazione (Cass. V 1998/212136).

c) quanto alla continenza, il diritto all'esercizio di cronaca e critica deve ritenersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato dato che in tale ipotesi l'esercizio del diritto non rimane nell'ambito di una seria esposizione dei fatti e di una critica misurata ma trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta (Cass. 1983/161768); in particolare, le espressioni usate, per rientrare nell'esercizio del diritto di cui sopra, non possono venire meno all'obbligo della correttezza del linguaggio e al rispetto dell'altrui personalità; infatti, prevale l'interesse pubblico e si legittima la divulgazione di fatti anche oggettivamente diffamatori purché la divulgazione rispetti il limite della continenza, cioè avvenga in termini di adeguatezza e usi forme espressive corrette (Cass. V 1986/173847). In sostanza, ogni manifestazione del pensiero non può superare il rispetto dei valori fondamentali esponendo la persona oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo (Cass. V 1998/212994).

Poste tali necessarie premesse utili all'inquadramento della fattispecie criminosa contestata, e venendo alla specificità del caso che ne occupa, l'imputato ha pesantemente offeso la reputazione, la dignità, il decoro della persona offesa, e ciò ha fatto con una serie di contumelie, critiche velenose e pesanti provocazioni, dirette non soltanto all'operato e alla religione professata dallo Smith ma anche alla persona dello stesso cui ha attribuito numerosi fatti determinati facendolo oggetto del massimo spregio e odio politico-religioso. La difesa sostiene l'assenza di un animus diffamandi in capo al prof. Allievi, ma tale tesi non può trovare accoglimento. Né l'imputato può invocare quale esimente l'esercizio putativo del diritto di cronaca, invocando che a livello di opinione pubblica quello di Smith è da anni un personaggio discusso e controverso e citando fonti: infatti va rilevato che secondo la più recente giurisprudenza "è configurabile l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp anche in termini di putatività ex art. 59 ultima parte cp, qualora l'esercizio del diritto di cronaca sia stato corrispondente alla verità o oggettiva dei fatti, sia pure correlativamente alla fonte e nell'attualità del preciso riferimento storico dell'epoca della pubblicazione,

e tale verità non abbia subito immutazioni alterazioni o rifacimenti dei dati che ne rappresentano l'essenza in termini tali da rappresentarli come sostanzialmente diversi nella connotazione della loro valenza lesiva della reputazione della persona" (Cass. V 1990/184518).

E ancora, "la sussistenza solo supposta della verità obiettiva del fatto diffamante, qualora fosse di per sé rilevante non esclude il dolo del reato; in tal caso infatti lo stato soggettivo di buona fede nell'esercizio putativo del diritto di cronaca non riguarda e quindi non esclude, il dolo del reato di diffamazione, ma solo le circostanze di fatto attinenti alla esimente e alla sua applicabilità; peraltro la verità putativa costituisce solo un elemento di per sé insufficiente del diritto di cronaca sicché laddove manchi uno solo dei due residui indispensabili elementi, interesse sociale della notizia o correttezza del linguaggio, insensibili all'errore, essa verità putativa non sortisce l'effetto di escludere il reato" (Cass. V 1985/170782).

Inoltre, l'agente può invocare l'esimente in questione sotto il profilo putativo solo se abbia provato di avere riscontrato con ogni possibile cura la verità dei fatti che si accingeva a narrare al fine di vincere ogni dubbio o incertezza intorno a essi e ciò nonostante sia incorso nell'errore di ritenere che tali fatti fossero veri e si sia determinato a divulgarli sul presupposto di tale verità", mentre "nessuna efficacia discriminante può invece riconoscersi all'errore in cui il soggetto incorra per non aver riscontrato la verità del fatto stante che in questo caso il suo errore attiene a un elemento normativo, vertendo sulla liceità del comportamento e derivando da una inesatta conoscenza dei propri obblighi e dei presupposti normativi del diritto di informazione che si pretende di esercitare, errore irrilevante anche se attribuibile a mera negligenza risolvendosi in definitiva in uno stato di ignoranza della legge penale" (Cass. 1987/177155).

(Omissis)

Le frasi di cui al capo di imputazione valgono a integrare i presupposti di affermazioni a contenuto chiaramente diffamatorio in quanto esprimono un giudizio estremamente secco e liquidatorio nei confronti di un personaggio controverso quale Adel Smith definendolo con nettissime frasi che si prestano a restare impresse nella memoria dei lettori come una sentenza irrevocabile, che connota lapidariamente e in via definitiva la persona interessata e continua a esprimere nel tempo la sua potenzialità lesiva dell'onore e della reputazione umana e professionale della persona offesa.

Né il limite della verità né quello della continenza, pertanto, risultano rispettati nel caso specifico dall'imputato per le ragioni sopra ampiamente esposte. Orbene, questo Giudice ha già in altre occasioni dovuto prendere atto con amarezza dell'imbarbarimento recente dei tempi e dei costumi, a causa anche della volgarità e rozzezza di certi mass media quali il mezzo televisivo, che proponendo modelli di comportamento rappresentati spesso da individui privi di compostezza e contegno, del tutto incolti e ignari delle più elementari regole della decenza, - e ciò al solo scopo di fare audience vellicando i più bassi istinti di certo pubblico televisivo- favorisce il generale scadimento di tono del dibattito

Tuttavia, dover prendere atto di ciò non è una buona ragione per dimenticare che lasciarsi andare a velenosi giudizi verso il prossimo, anche se si tratta di un personaggio pubblico oggetto di vivaci polemiche, resta non solo una caduta di stile e di gusto del tutto contraria ai principi basilari posti a fondamento del vivere civile, ma anche, vivvaddio, un illecito penale, come previsto e sanzionato per quanto riguarda la diffamazione a mezzo stampa dagli art. 595 cp e 13 legge 47 del 1948, non ancora abrogati dal legislatore sebbene in corso di modifica per quanto riguarda la condotta

dei giornalisti. Ritiene il Giudicante che indirizzare a una persona, anche avversario politico, accuse come quelle contenute nel libro di Allievi integra gli estremi del reato contestato: si legge infatti che “Smith gira come un tarantolato a promuovere il suo partitino, anima in pena in perenne affannosa ricerca di qualche forma di visibilità mediatica... da sempre alla ricerca di nemici cristiani o perfidi giudei da sfidare... con rabbia cieca e orgoglio debordante oltre che un ego di dimensioni ragguardevoli ... libro inutile insolente e ridondante come il suo autore essendo Smith tutto preso da se stesso... Mel Smith rimane quello che è, un professionista della provocazione capace di vivere solo sull'immondizia pseudoculturale che genera e sulla polemica che si ingenera e che gli fa solo un favore dandogli quella fatua visibilità mediatica di cui ha bisogno come dell'ossigeno per esistere... le botte in diretta a tele serenissima o gli squallidi monologhi insulto a Telelombardia in cui ripete il suo triste repertorio.. Smith è un pallone gonfiato dai media.. continuerà a far danni il veleno che ha iniettato nel corpo sociale ha già inquinato il quotidiano di molti, è disinteressato al destino dei musulmani, il disprezzo per gli altri è l'altra faccia dell'apprezzamento quasi comicamente enorme che ha di sé... non solo offensivo e volgare ma privo del tutto di pietas, un responsabile religioso che ha il modesto programma di instaurare la shari'a nel nostro paese... una buffonata”. Inoltre, trattandosi nella specie di frasi indirizzate a un soggetto che si pone come una sorta di portavoce in Italia di un orientamento religioso che conta un miliardo e mezzo di fedeli nel mondo, appare opportuno che la pur legittima contrapposizione tra fedi e culture e il dibattito che ne consegue non trascendano mai a manifestazioni di odio e sistematico disprezzo essendo da auspicare piuttosto un atteggiamento improntato alla distensione dei toni, all'integrazione tra culture e alla pacifica coesistenza tra diverse fedi religiose.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto affermarsi la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli quale emerge inequivoca dalle risultanze dibattimentali. Considerati tutti gli elementi di cui all'art. 133 cp, pena equa stimasi, sia con riferimento all'entità dei fatti, per le modalità gravi e allarmanti con cui sono stati commessi, sia in ordine alla personalità dell'imputato, l'infrazione di mesi sei di reclusione concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata sussistente aggravante di cui all'art. 13 legge 8.2.48 n. 47, oltre al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene di concedere le attenuanti generiche attesa l'incensuaretezza.

Può essere concessa la sospensione condizionale della pena fidando che l'imputato vorrà per il futuro astenersi dal commettere reati.

Devesi altresì condannare l'imputato al risarcimento in favore della parte civile costituita Adel Smith del danno subito da questa a causa del riprovevole contegno dell'imputato, danno da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento delle spese di costituzione assistenza rappresentanza della parte civile stessa che liquida in € 1000,00 oltre accessori di legge. Si assegna una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 3000,00.

Attesa la complessità si riserva la motivazione in 90 giorni.

PQM

v. gli artt. 533, 535, 538, 539, 541 cpp. e 62 bis cp dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto e concesse le attenuanti generiche valutate come equivalenti alla contestata aggravante, di cui all'alt. 13 legge 47/48, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa v. l' art. 1 legge 241/06

Dichiara condonata la pena irrogata.

Dichiara altresì tenuto e per l'effetto condanna l'imputato al risarcimento a favore della parte civile costituita Smith Adel del danno da questi subito da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione assistenza rappresentanza della parte civile stessa che liquida in € 1000,00 oltre accessori di legge.

Assegna alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 3000,00.

Motivazione in giorni 90.